COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 235

Oggetto: Contributi comunali straordinari a sostegno delle attività economiche maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria da Covid 19 - avviso di partecipazione

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quindici** del mese di **settembre,** in Piombino, si è riunita la Giunta Comunale, convocata alle ore **08:30 e seguenti**, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. **Francesco Ferrari - Sindaco**

	Carica	**Presente**	**Assente**
FERRARI Francesco	(Sindaco)	X	-
Giuliano Parodi	Assessore	X	-
Simona Cresci	Assessore	X	-
Paolo Ferracci	Assessore	X (da remoto)	-
Marco Vita	Assessore	X	-
Sabrina Nigro	Assessore	-	X
Gianluigi Palombi	Assessore	X	-
Carla Bezzini	Assessore	-	X

Presenti Numero: 6 Assenti Numero: 2

Partecipa il **Dott Gianpaolo Brancati Segretario Generale** del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 e del decreto sindacale n. 7 del 23.03.2020

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 106, comma 1, del D.L 34/2020, convertito in Legge 77/20201, che prevede:

"*Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane.";*

Visto l'art. 39, comma 1, del D.L 104/2020, convertito in Legge 126/2020, che prevede:

"Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del D.l 19 maggio 2020, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020 ..";

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 178/2020 che, fra l'altro, prevede:

"....le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del D.L 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n 126, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione ..... Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.";

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 27/05/2021 è stato approvato il risultato di amministrazione 2020 da cui risulta un avanzo vincolato da funzioni fondamentali pari a euro 1.090.540,13;

Visto l'art. 13 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, che prevede:

"Articolo 13 Funzioni 1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, ...";

Visto che gli schemi di bilancio degli Enti Locali allegati al D.Lgs 118/2011, fra le altre Missioni di bilancio, prevedono delle Missioni specifiche per l'economia e per lo sviluppo economico (*Missione 14 - Sviluppo economico e competitività, Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale, Missione 16- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca);*

Considerato che la certificazione per l'utilizzo delle risorse del fondo funzioni fondamentali approvata con il D.M. del 3 novembre 2020 (e successivamente modificata con il D.M. del 1° aprile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2021) contempla, tra le voci di spesa certificabili, i trasferimenti correnti a famiglie, imprese ed istituzioni sociali private;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nelle FAQ emanate per fornire chiarimenti agli enti sul corretto utilizzo di tali risorse, abbia ritenuto che, "*l'Ente è tenuto a compilare tutte le altre parti del Modello per certificare le minori entrate e le maggiori/minori spese legate all'emergenza da Covid-19, ad eccezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale viene riconosciuta agli enti all'interno della certificazione una stima della perdita pari all'importo di cui alla Tabella 1 allegata al d.m. n. 212342 del 3 novembre 2020- senza alcuna dichiarazione da parte dell'Ente. Nel ricordare che tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili*";

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna 21/07/2021 n. 130;

Visto l'art. 13 dello Statuto Comunale;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea 20/03/2020, n. 2020/C91I/01 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19." Pubblicata nella G.U.U.E. 20 marzo 2020, n. C 91 I. e le successive modifiche ed integrazioni di cui di seguito si riportano degli stralci:

"1.1. La pandemia di Covid-19 e i suoi effetti sull'economia

1. La pandemia di Covid-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell'Unione e una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE è fondamentale per attenuare tali ripercussioni negative sull'economia dell'UE.

2. L'impatto sull'economia avviene attraverso diversi canali; c'è uno shock dell'offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno shock della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, l'effetto negativo dell'incertezza sui piani di investimento e l'impatto dei problemi di liquidità per le imprese.

3 .... la pandemia di Covid-19 colpisce sempre più le imprese di tutti i settori e di tutti i tipi, le piccole e medie imprese (PMI) e le grandi imprese. L'impatto si fa sentire anche sui mercati finanziari mondiali, in particolare per quanto riguarda la liquidità. Tali effetti non si limiteranno a un determinato Stato membro, ma avranno un impatto dirompente sull'economia dell'Unione nel suo complesso.

4. ..... Ciò può quindi ripercuotersi in maniera grave sulla situazione economica di molte imprese sane e sui loro dipendenti a breve e medio termine e può anche avere effetti più a lungo termine che ne mettano in pericolo la sopravvivenza.

8. .... La natura eccezionale della pandemia di Covid-19 dipende dal fatto che tali danni non potevano essere previsti, sono di notevole entità e hanno pertanto fatto sì che le imprese si trovassero in condizioni che differiscono nettamente dalle condizioni di mercato in cui operano generalmente. Anche le imprese sane, ben

preparate ad affrontare i rischi inerenti alla normale attività imprenditoriale, possono trovarsi a dover far fronte a queste circostanze eccezionali, al punto che la loro sopravvivenza potrebbe essere messa a repentaglio.

9. La pandemia di Covid-19 comporta il rischio di una grave recessione che riguarda l'intera economia dell'UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie. Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo la pandemia di Covid-19. ……

……

1.3. Necessità di misure di aiuto adeguate

……

12. Nella comunicazione relativa a una risposta economica coordinata alla pandemia di Covid-19 del 13 marzo 2020 la Commissione ha esposto le diverse opzioni di cui dispongono gli Stati membri per la concessione di misure che non rientrano nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato dell'UE e che possono essere attuate senza il coinvolgimento della Commissione.

…….

15 bis. Tuttavia, gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia di COVID-19, ad esempio, i danni causati direttamente dalle misure restrittive che impediscono de jure o de facto al beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività .

…….

20. Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della stessa. Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis».";

Ritenuto di far proprie le suddette autorevoli considerazioni della Commissione Europea sull'impatto economico della pandemia e ritenuto quindi necessario che anche questo Ente assicuri all'economia del territorio *un sostegno pubblico per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell'attività economica durante* e dopo la pandemia di Covid-19;

Considerato che il Comune di Piombino non dispone istituzionalmente di un centro studi sulle attività economiche esercitate sul territorio né tanto meno dispone di strumenti conoscitivi diretti circa le grandezze economiche e finanziarie relative alle attività svolte, nell'ottica di ponderare meglio il proprio intervento a sostegno del territorio, come spiegato ai punti precedenti, con deliberazione di Giunta Comunale 190/2021 è stato dato indirizzo di attivare all'interno del sito internet istituzionale del Comune un portale in cui le attività economiche potevano richiedere di essere ammesse a beneficiare di un contributo presentando taluni dati di loro diretta conoscenza; il portale è rimasto attivo nel periodo dal 01/07/2021 al 07/08/2021;

Visti in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 54 del D.L 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 che prevedono:

"1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3;

2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.".

Visti i commi 1 e 2 dell'articolo 31- *octies* del D.L 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176, che implicitamente sospendono gli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato prevedendo un nuovo intervento legislativo entro il 31 dicembre 2022 *"Al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, ..."*;

Visto l'articolo 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19») del D.L 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori"), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che:

"*I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».*

Visto l'articolo 14 del *Regolamento Generale delle Entrate Tributarie* e l'art. 13 del *Regolamento Generale delle Entrate non Tributarie* che disciplinano le compensazioni automatiche nei confronti dei soggetti debitori nei confronti del Comune;

Visto l'art. 26 del D.Lgs 33/2013;

Ritenuto di agire con urgenza al fine di assicurare nel più breve tempo possibile l'erogazione del contributo ai beneficiari;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 del Dirigente del Settore Finanza e Controllo;

Con voti unanimi legalmente espressi e con votazione separata unanime per conferire al presente atto immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. Il Comune di Piombino intende assegnare dei contributi a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 che durante il periodo pandemico sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle attività. Il contributo complessivo ammonta a euro 300.000,00, di cui per la somma di euro 161.703,65 finanziato con applicazione di *Avanzo 2020 da funzioni fondamentali,* per la somma di euro 137.479,35 finanziato con applicazione di *Avanzo 2020 libero corrente* e per euro 817,00 finanziato *con* applicazione di *Avanzo 2020 da donazioni Covid*.

2. L'intero ammontare del contributo sarà ripartito esclusivamente fra i soggetti che hanno già inoltrato tempestiva e completa domanda tramite lo specifico portale attivato all'interno del sito internet istituzionale del Comune nel periodo dal 01/07/2021 al 07/08/2021 e in possesso dei requisiti di cui al punto successivo.

3. I requisiti per essere ammessi al contributo sono i seguenti:

   a) sede legale o residenza anagrafica (nel caso di persona fisica) nel Comune di Piombino;

   b) partita IVA attiva e attività economica effettivamente esercitata alla data del presente atto, con esclusione quindi dei soggetti con partita IVA già chiusa o inattiva e/o non svolgenti l'attività;

   c) fatturato e corrispettivi del periodo 01/04/2019-31/03/2020 inferiori a 1 milione di euro;

   d) diminuzione di fatturato e corrispettivi del periodo 01/04/2020-31/03/2021 rispetto al fatturato e corrispettivi del periodo 01/04/2019-31/03/2020 di una percentuale non inferiore al 25%;

   e) presentazione alla posta elettronica certificata del Comune entro il 13 ottobre 2021 della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal diretto interessato da produrre secondo il modello allegato alla presente da cui non risultino cause di esclusione;

   f) non essere società controllata da altri enti pubblici ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

   Tutti i requisiti e i termini suesposti devono ricorrere congiuntamente e sono perentori.

4. I criteri di riparto del contributo sono i seguenti:

   a) una quota pari al 50% del contributo complessivo sarà ripartita in parti uguali ai soggetti di cui ai precedenti punti 2) e 3);

   b) l'altra quota del 50% del contributo complessivo sarà ripartita proporzionalmente tra i soggetti di cui ai precedenti punti 2) e 3) in funzione del rapporto fra la loro percentuale di diminuzione del fatturato e corrispettivi e la sommatoria di tutte le percentuali di diminuzione del fatturato e corrispettivi;

   c) in ogni caso, il contributo massimo che ciascun beneficiario può ricevere non può superare 4.000,00 euro.

5. Si applicano le norme regolamentari sulla compensazione automatica con i debitori del Comune di Piombino.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

6. Il Dirigente del Settore Finanza e Controllo gestisce tutte le successive fasi e, nel caso di incertezza, non chiarezza o altro, circa il godimento dei requisiti richiesti, può chiedere informazioni, documenti o dati aggiuntivi con contestuale sospensione del procedimento interno.

7. L'erogazione finale ai beneficiari sarà disposta entro il termine massimo del 31 dicembre 2021.

8. Con successiva votazione la presente **è dichiarata immediatamente eseguibile**.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.